



Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)

Progetto

(Contributi di solidarietà cantonali o comunali)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 11 aprile 2024¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 2016³ sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5, primo periodo, 6 lett. d, 7 e 8

⁵ Concerne soltanto il testo francese

⁶ Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:

- d. se la vittima è sotto curatela o è sottoposta a un'altra misura di protezione degli adulti, la persona incaricata della rappresentanza provvede affinché il contributo di solidarietà sia per quanto possibile a libera disposizione di questa.

⁷ I principi di cui al capoverso 6 si applicano anche ai contributi di solidarietà versati da Cantoni e Comuni alle vittime ai sensi dell'articolo 2 lettera d per lo scopo previsto dalla presente legge. Si applicano sino a concorrenza di un importo di 25 000 franchi.

⁸ I capoversi 6 e 7 non si applicano ai contributi di solidarietà confluiti nella massa ereditaria al decesso della vittima.

¹ FF 2024 ...

² FF 2024 ...

³ RS 211.223.13

Art. 21c Disposizione transitoria della modifica del ...

Sempre che interessi la tassazione, le prestazioni complementari, le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani o l'aiuto sociale, l'articolo 4 capoversi 7 e 8 si applica anche ai contributi di solidarietà versati da Cantoni e Comuni prima dell'entrata in vigore della presente modifica. Per tali contributi di solidarietà vale quanto segue:

- a. le tassazioni interessate sono riesaminate d'ufficio;
- b. alle decisioni concernenti le prestazioni complementari annue e le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani si applica per analogia l'articolo 21a;
- c. le decisioni concernenti l'aiuto sociale sono riconsiderate su richiesta della vittima.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di referendum. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.